

R.G.N. 1314/2016 Cron. 19343

Rep.

C.c. 1/7/2016

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - I

ESENTE.

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente

448

dott. Vittorio RAGONESI Presidente

dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere

dott. Giacinto BISOGNI Consigliere

dott. Carlo DE CHIARA Consigliere

Guido MERCOLINO rel. Consigliere dott.

OGGETTO: regola-

mento di competen-

**ORDINANZA** 

za d'ufficio

sul regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 17 dicembre 2015, nei procedimenti civili riuniti iscritti ai nn. 54, 58 e 75/2014 R.G., promossi

da

V-ENERGY GREEN SOLUTIONS S.R.L., SABIANA S.P.A. ed ARIANNA S.P.A.

# nei confronti di

### ECOWATT S.R.L.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'1º luglio 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Anna Maria SOLDI, la quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Agrigento.

### Fatto

1. — Su ricorso della Pk Sud S.r.l., il Tribunale di Roma, con sentenza del 7





ottobre 2015, ha dichiarato il fallimento della Ecowatt S.r.l., dando atto che il trasferimento della sede sociale da Grotte (AG) a Roma aveva avuto luogo meno di un anno prima del deposito dell'istanza di fallimento, ma rilevando che l'incompetenza per territorio del Giudice adito non era stata tempestivamente eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio.

2. — Con successiva ordinanza del 17 dicembre 2015, il Tribunale di Agrigento, sui ricorsi di fallimento proposti dalla V-Energy Green Solutions S.r.l., dalla Sabiana S.p.a. e dall'Arianna S.p.a., ha chiesto d'ufficio il regolamento di competenza.

Premesso che il trasferimento della sede della società debitrice da Grotte a Roma ha avuto luogo nell'anno anteriore al deposito del primo ricorso di fallimento, il Tribunale ne ha affermato l'irrilevanza ai fini dell'individuazione del giudice competente, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ha inoltre rilevato, sulla base degli atti d'indagine, che la società, costituita nell'anno 2010, ha iniziato a svolgere la propria attività soltanto nel mese di ottobre dell'anno seguente, e risultava inattiva già nella prima metà dell'anno 2014, aggiungendo che, nonostante lo spostamento della sede statutaria a Roma, essa ha continuato ad operare nell'agrigentino, come provato anche dall'intestazione delle fatture commerciali, che continuano ad indicare come sede legale quella di Agrigento; ha infine accertato che con delibera del 4 giugno 2015 la società ha nuovamente trasferito la propria sede legale a Grotte, osservando che i tentativi precedentemente compiuti per notificare i ricorsi di fallimento a Roma sono risultati vani. Ha escluso quindi la competenza del Tribunale di Roma, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il trasferimento della sede legale della impresa, avvenuto nell'imminenza del manifestarsi dell'insolvenza o non accom-





pagnato dal trasferimento del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, ovvero non caratterizzato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa è inidoneo a radicare la competenza per la dichiarazione di fallimento del tribunale nel cui circondario si trovi la nuova sede legale. Ha ritenuto inapplicabile, al riguardo, il disposto dell'art. 9-ter della legge fall., affermando che il criterio della prevenzione, dovendo essere coordinato con il principio generale stabilito dall'art. 9 della legge fall., secondo cui la competenza si radica nel luogo in cui è situata la sede principale dell'impresa, non è utilizzabile nel caso in cui il conflitto debba essere risolto mediante l'individuazione della predetta sede.

3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.

## Diritto

1. — E' opportuno premettere che, in tema di fallimento, questa Corte ha avuto modo di ribadire più volte l'ammissibilità del regolamento d'ufficio, in applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ., riconoscendo, già in epoca anteriore alla riforma della legge fallimentare, che esso può essere richiesto non solo in presenza di un conflitto reale positivo di competenza, configurabile quando due tribunali abbiano dichiarato il fallimento del medesimo soggetto (cfr. Cass., Sez. I, 2 novembre 2004, n. 21043; 21 maggio 2004, n. 9797; 8 marzo 2002, n. 3461), ma anche nell'ipotesi di conflitto meramente virtuale, determinato dalla contemporanea pendenza di più istanze di fallimento dinanzi a tribunali diversi (cfr. Cass., Sez. Un., 17 maggio 1991, n. 5527; Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2014, n. 23116; Cass., Sez. I, 17 luglio 1999, n. 7599): in tal senso depongono infatti il carattere inderogabile della competenza prevista dall'art. 9 della legge fall. e la conseguente rilevabilità in ogni tempo ed anche d'ufficio dell'eventuale difetto di competenza, la quale non trova ostacolo nella circostanza che in uno dei due giudizi sia stata



pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento, neppure se la stessa sia già passata in giudicato (cfr. Cass., Sez. I, 25 settembre 2014, n. 20283; 3 febbraio 2006, nn. 2422 e 2423). In contrario, non vale richiamare il disposto dell'art. 9-ter della legge fall., il quale, nell'enunciare il principio della prevenzione, quale criterio per l'individuazione del giudice dinanzi al quale deve proseguire il procedimento nel caso in cui il fallimento sia stato dichiarato da più tribunali, si riferisce all'ipotesi in cui questi ultimi possano considerarsi tutti ugualmente competenti ai sensi dello art. 9, e non può quindi trovare applicazione nel caso in cui il tribunale che si è pronunciato per primo abbia affermato la propria competenza in virtù dell'individuazione di una sede dell'impresa che non corrisponde a quella principale.

2. — Ciò posto, occorre richiamare il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sede principale dell'impresa, dalla cui collocazione l'art. 9 della legge fall. fa dipendere l'individuazione del tribunale territorialmente competente ai fini della dichiarazione di fallimento, si identifica con il luogo in cui, alla data di presentazione dell'istanza, si svolge effettivamente l'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi: esso coincide normalmente con la sede legale dell'impresa, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove (cfr. Cass., Sez. Un., 25 giugno 2013, n. 15872; Cass., Sez. VI, 6 novembre 2014, n. 23719; 7 maggio 2012, n. 6886).

Nella specie, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale è stata correttamente ritenuta superabile dal Tribunale di Agrigento in virtù degli elementi acquisiti agli atti, dai quali emerge che, nonostante il trasferimento della sede legale dall'indirizzo di via S. Pertini n. 15, in Grotte (AG), a quello di 9



via E. De Amicis n. 22, in Roma, avvenuto il 2 aprile 2014, l'Ecowatt ha continuato ad operare nel circondario del Tribunale di Agrigento, dove ha conservato il centro effettivo della propria attività di direzione ed organizzazione dell'impresa: condivisibile, al riguardo, è la portata sintomatica attribuita da un lato alla mancata modificazione dell'intestazione delle fatture emesse dalla debitrice in data successiva al trasferimento, che continuano ad indicare quale sede della società quella situata in Grotte, dall'altro all'esito negativo dei tentativi di notificazione delle istanze di fallimento compiuti da vari creditori presso la sede di Roma, risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese. Decisiva appare d'altronde la circostanza, opportunamente posta in risalto dal Tribunale di Agrigento, che nel corso del procedimento, con delibera del 4 giugno 2015, l'assemblea della società abbia approvato un nuovo trasferimento della sede legale, riportandola all'indirizzo di Grotte, dov'era originariamente situata: la brevità del periodo di tempo intercorso tra i due trasferimenti, posta anche in relazione con il dato esteriore emergente dall'intestazione delle fatture e con il mancato rinvenimento di persone addette alla sede medio tempore indicata, giustifica infatti ampiamente l'affermazione del carattere meramente fittizio di quest'ultima, cui è pervenuto il Tribunale di Agrigento, e la conseguente esclusione dell'idoneità della stessa a radicare la competenza del Giudice nel cui circondario è situata.

In quanto deliberato circa tre mesi prima della proposizione dell'istanza di fallimento, avanzata con ricorso dell'11 luglio 2014, il trasferimento della sede sociale a Roma risulta peraltro intrinsecamente inidoneo ad escludere la competenza del Tribunale nel cui circondario è posta la sede originaria della società, avuto riguardo al disposto del secondo comma dell'art. 9 della legge fall., il quale, prevedendo che il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'eserci-





zio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza, stabilisce un criterio di collegamento la cui applicazione prescinde totalmente dall'accertamento del carattere fittizio dello spostamento, presupponendo che, in quanto avvenuto nel periodo di tempo indicato, esso abbia avuto luogo al mero scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento o di determinare l'incardinazione del relativo procedimento presso un ufficio giudiziario diverso (cfr. Cass., Sez. VI, 29 luglio 2013, n. 18238).

2. — In conclusione, dev'essere quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Agrigento, con la conseguente cassazione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla proposizione d'ufficio del regolamento di competenza.

# P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza del Tribunale di Roma e dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento.

Così deciso in Roma, il 1º luglio 2016, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLER

Mix Mului